

# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

## SETTORE DUE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 3 DEL 06/06/2018

**OGGETTO:** 

ISTITUZIONE PERMANENTE SENSO UNICO VEICOLARE IN VIA PADOVA CON DIREZIONE DA VIA ZUINA A VIA BALDANA – ATTUAZIONE OPERE FUORI AMBITO PDC C17/0007 DEL 12/06/2017 - DITTA CALZATURIFICIO NERI SRL.

#### IL RESPONSABILE

### Preso atto che:

- la ditta Calzaturificio Neri srl con sede in Fiesso d'Artico via 1° Maggio n.3 C.F. P.I. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta lagunare 01541530273, numero R.E.A. VE 168240 ha presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda di Permesso di Costruire con Procedimento Semplificato per intervento non conforme al Piano Regolatore ai sensi degli artt. 7 e 8 del DPR n.160/2010 e degli artt. 2 e 3 L.R. n.55/2012 per ristrutturazione edilizia e riqualificazione di un edificio esistente di proprietà sito in via Baldana n.53 e 55 avente destinazione produttivo/direzionale con parziale cambio d'uso;
- a seguito dell'esito favorevole nel procedimento della Conferenza dei Servizi con verbale prot. n. 4972 del 08/03/2017, il Consiglio Comunale ha espresso parere con deliberazione n.18 del 23/03/2017, comportando ciò deroga allo strumento urbanistico vigente ed il conseguente rilascio di Permesso di Costruire C17/0007 in data 12/06/2017;
- nell'intervento sono proposte opere fuori ambito quali la nuova disposizione in via Padova di un senso unico con direzione da via Zuina a via Baldana, la realizzazione di una nuova pista ciclabile ad un unico senso di marcia opposto a quello veicolare, il contestuale ricavo di posti auto regolamentati ed il riordino del parcheggio su via Zuina a nord delle scuole medie;
- l'esecuzione delle opere e lavori ricadenti in suolo di uso pubblico fuori ambito di proprietà del soggetto attuatore sono subordinate alla preventiva autorizzazione dal parte del Comune Settore LL.PP. nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento comunale di manomissione del suolo pubblico approvato con d. C.C. n. 43 del 26.11.2012 giusto provvedimento rilasciato su istanza prot.n. 5183 del 09/05/2018 in atti LLPP18/025 prot.n.6032 del 31/05/2018;
- con istanza pervenuta ns prot.n.5842 del 25/05/2018 per tramite del Comando di Polizia Locale la ditta Calzaturificio Neri Srl ha richiesto, in conformità all'intervento approvato, l'emissione di apposita Ordinanza per disciplinare la viabilità veicolare in via Padova a far data dal 18/06/2018 con l'istituzione permanente di senso unico veicolare, con direzione da via Zuina a via Baldana, potendo con ciò dare esecuzione alle previste opere di competenza;

**Ritenuto** che per motivi di sicurezza della circolazione stradale e di viabilità, nonché per esigenze di carattere tecnico derivanti dal restringimento della carreggiata per la prevista realizzazione del nuovo percorso ciclabile ad opera della ditta Calzaturificio Neri Srl si rende necessaria l'istituzione del senso unico di marcia in via Padova;

Visto il Decreto Sindacale n.57 del 29/12/2017 di nomina Responsabile Settore Due - LL.PP.;

**Visto** l'art. 7 del D.L.vo n. 285/1992;

Visto l'art. 107 D.L.gs n. 267/2000

## **ORDINA**

l'istituzione per le motivazioni sopra specificate del senso unico di marcia veicolare in via Padova - direzione da via Zuina a via Baldana - a carattere permanente far data dal 18/06/2018;

# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

- 2) la **Ditta esecutrice/soggetto attuatore** dei lavori dovrà **installare la necessaria segnaletica** prevista dal Codice della Strada;
- 3) dovranno essere adottate tutte le cautele previste dalla Legge in materia di **sicurezza del cantie-** re;
- 4) è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada del rispetto dei segnali apposti, con l'avvertenza che in caso di trasgressione saranno comminate le **sanzioni** previste dal vigente Codice della Strada;
- 5) gli **Agenti della Forza Pubblica** come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n.º 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

#### Si dà atto:

- che ai sensi dell'art. 147 bis T.U.E.L. 267/2000 viene acquisito il prescritto parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che si intende reso tramite la sottoscrizione del presente provvedimento a cura del Responsabile del Servizio,
- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell'istruttoria anche ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013.

# Il presente atto:

- viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Fiesso d'Artico e in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n° 33/2013 e L. 190/2012) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente sezione provvedimenti" del sito web dell'Ente;
- viene reso pubblico mediante affissione all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, e la sua pubblicazione avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali; ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- viene trasmesso al soggetto attuatore dei lavori Calzaturificio Neri srl con sede in Fiesso d'Artico via 1° Maggio n.3;
- viene trasmesso al Corpo di Polizia Locale "Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta" ed alla Legione Carabinieri Veneto Tenenza C.C. Strà, per gli adempimenti di competenza;
- è impugnabile, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Comunale;
- è altresì impugnabile, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di giorni 60, da chi vi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/92.

IL RESPONSABILE Alberto Cinquepalmi / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale